

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI PULIZIA, SPAZZAMENTO ANCHE MECCANIZZATO DI STRADE E VIALI INTERNI, MANUTENZIONE IMMOBILI ED ESSENZE ARBOREE, MANTENIMENTO AREE VERDI, DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PARMA.

QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA PERVENUTI ALLA SOCIETA’ IN DATA ANTECEDENTE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Una ditta candidata a partecipare alla gara ha fatto pervenire alla Società i seguenti quesiti:

- 1) In caso di partecipazione in ATI è sufficiente che la certificazione ISO 9001:2008 sia posseduta solo dall’impresa capogruppo?
- 2) In caso di partecipazione in ATI di tipo verticale è sufficiente che l’iscrizione nel registro della CCIAA delle imprese di pulizia con adeguata fascia di classificazione sia posseduta dalla sola impresa raggruppata cui verrà affidato il servizio di pulizia, fatto salvo che le altre imprese dell’ATI saranno comunque in possesso di idonea iscrizione per le attività che andranno a svolgere (es. cura del verde)?

ADE S.p.A. pubblica le risposte ai quesiti sopra richiamati:

- 1) In caso di richiesta di partecipazione alla gara da parte di ATI , con riferimento all’oggetto dell’appalto ed alle modalità di esecuzione del servizio da affidare, nonché alla salvaguardia del principio di ragionevolezza, di massima partecipazione ed ai principi di iniziativa economica costituzionalmente tutelati, il requisito del possesso del certificato di qualità ISO 9001:2008 deve essere posseduto almeno dall’impresa capogruppo dell’ATI costituita o costituenda. ADE S.p.A. ha inteso con ciò affermare la frazionabilità del requisito della certificazione della qualità in conformità anche del parere del TAR Emilia Romagna (Bologna, sez. II, 3.11.2003, n. 2264) e della Autorità di Vigilanza (deliberazione n. 29 del 06.11.2002) . Con tali atti sopra richiamati si è infatti affermato che impedire la frazionabilità del requisito della certificazione di qualità implica contraddizione alle finalità, in base alle quali è nato l’istituto dell’Associazione Temporanea di Imprese, di ampliare il mercato degli appalti pubblici a soggetti minori che potessero tuttavia cumulare le proprie capacità al fine di aggiudicarsi commesse di maggior importo. A questo si aggiunge che la giurisprudenza ha più volte affermato che la discrezionalità lasciata nella scelta e nell’indicazione dei requisiti deve essere esercitata con rispetto dei criteri di ragionevolezza, con riferimento all’oggetto dell’appalto ed alle modalità di esecuzione dei lavori, nonché alla salvaguardia del principio di massima partecipazione.
- 2) Si ritiene che il punto 10 lett. a) del bando di gara contenga in sé la risposta al quesito richiedendo ai soggetti che domandano di essere ammessi a partecipare alla gara “ di essere iscritti, ai sensi della Legge 82/94 e del Decreto Ministeriale 274/97, nel registro della C.C.I.A.A. delle imprese di pulizia o nell’Albo delle Imprese artigiane con fascia di classificazione D fino ad Euro 516.457,00...”. L’alternativa evidenziata (registro della



C.C.I.A.A. delle imprese di pulizia o nell'Albo delle Imprese artigiane, intende significare che, nel rispetto sempre dei principi sopra evidenziati di salvaguardia dei principi di ragionevolezza e di massima partecipazione ed ai principi di iniziativa economica costituzionalmente tutelati, è richiesto che almeno l'impresa capogruppo risulti iscritta nel registro della C.C.I.A. o Albo delle Imprese artigiane con fascia di classificazione D, fatto salvo che le altre imprese dell'ATI dovranno essere iscritte per le attività che andranno a svolgere.

Parma, 30 luglio 2010
Prot. n. 431

Il Responsabile Unico del Procedimento
- Dr. Enrico Zilioli –
F.to Enrico Zilioli